



13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"

Gazzi Fucile - 98147 MESSINA TEL 090/687511 090/680598

meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839

www.iclucianimessina.it



Messina 11/10/2017
**Al personale Docente
al personale ATA
ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
al D.S.G.A.
Sito WEB**

CIRCOLARE N 51

Anno scolastico 2017 / 2018

Oggetto: **Entrata e uscita degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado a.s. 2017/18**

Vigilanza e responsabilità

VISTI

- **Codice Penale art. 591, art.361 e art.362.**

“Art. 591 Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere la cura, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed e' da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.”

Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena e' della reclusione fino a un anno, se il colpevole e' un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, e' punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.

- **Codice Civile art. 2047 e art. 2048**

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli

minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

• **Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. I n.3074 del 30/3/1999**

“L’Istituto d’Istruzione ha il **dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate;** [omissis]

La posizione assunta in merito da alcune Avvocature della Stato, **tende ad escludere la valenza di disposizioni interne all’Istituzione scolastica dirette a chiedere ai genitori degli alunni la ”autorizzazione” al rientro a casa di questi da soli ovvero non accompagnati da soggetto maggiorenne** (nel gergo in uso, tali autorizzazioni vengono definite “liberatorie” concretizzandosi in formule di esonero da responsabilità dell’Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione).

Simili autorizzazioni, infatti, **lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell’Amministrazione**, scolastica per le lesioni eventualmente subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, potrebbero costituire prova della consapevolezza, da parte dell’Istituzione e dei suoi organi, di detta modalità di uscita da Scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio, in sede di eventuale giudizio risarcitorio, in **un’implicita ammissione di omissione di vigilanza sugli alunni stessi.**” (Milano 24/9/2002 – Prot.9522 – Ufficio Scolastico per la Lombardia, Ufficio XVIII – Servizio Legale);

• **Tribunale di Trieste – Ordinanza collegiale in sede di reclamo del 2 dicembre 2010 (RG n.2236/2010);**

• **Giurisprudenza della Cassazione Penale (17574/2010);**

• **Parere dell’Avvocatura dello Stato di Trieste 11 ottobre 2006;**

• **Tribunale di Bologna – Parere dell’Avvocatura dello Stato del 4 dicembre 2000 e 10 gennaio 2001;**

“A differente soluzione sotto il profilo giuridico non possono spingere né la pretesa dei genitori a non subire interferenze in quella che spesso viene presentata come scelta educativa, non essendo tale pretesa giuridicamente tutelabile allorché il minore si trovi affidato al altro soggetto, stante l’indisponibilità del diritto all’incolumità e integrità fisica dello stesso, né difficoltà operative conseguenti all’applicazione dei richiamati principi” Parere dell’avvocatura dello Stato di Bologna n. 518 del 04/12/2001);

RILEVANDO

• **evidenti incongruenze** tra la normativa di legge, i pareri delle varie Avvocature dello Stato e l’attuazione del “Patto educativo” rivolto alle famiglie al fine di concedere e avvallare le autorizzazioni che consentono agli alunni di lasciare le scuole al termine delle lezioni in autonomia senza essere accompagnati da alcun genitore o adulto maggiorenne da lui delegato;

• che gli atti impropriamente definiti “**liberatorie**”, che dichiarano che i genitori libererebbero da ogni responsabilità la scuola, **non hanno alcun valore giuridico** in sede di accertamento della presenza o meno di una responsabilità penale dell’insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli dato che la **sicurezza dei minori non è un bene giuridicamente disponibile, nè da parte dei genitori né da parte del personale scolastico;**

• che la **responsabilità penale** dell’insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è **sempre personale e non derogabile, specie in condizioni di evidente e dichiarata mancanza di sorveglianza dovuta alla voluta e prevista assenza del soggetto preposto** e che quindi **l’autorizzazione a tal fine rilasciata dal Dirigente scolastico**, ancorché sotto forma di un eventuale ordine di servizio relativo alla modalità di rilascio degli allievi alla fine delle lezioni, **risulterebbe nulla;**

• che lo **sviluppo della necessaria autonomia** dell’alunno può trovare altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore che vanno dalla partecipazione al “Piedibus”, modalità assistita di percorrenza da casa a scuola in relativa autonomia, alle auspiccate incombenze inserite a questo

proposito nella normale routine familiare, e **non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente;**

• che, pur riconoscendo un probabile e presunto diverso livello di maturazione tra un alunno di 6 anni ed uno di 11 o 14, **ai fini dell'applicazione giuridica della normativa non sussiste alcuna differenza**, essendo i suddetti comunque infraquattordicenni, e quindi appare **giuridicamente non supportata la discriminazione** che prevede per le classi 1°, 2° e 3° della scuola Primaria la consegna diretta del minore alle famiglie, consentendo poi, superata tale soglia, il rientro autonomo su richiesta;

La Dirigenza scolastica invita i genitori a ritirare personalmente i propri figli al termine delle attività scolastiche o a chiedere che vengano affidati a persone maggiorenni da loro delegati (max 2 deleghe); inoltre dispone le seguenti modalità di ingresso ed uscita

ENTRATA

Si dispone che l'ingresso degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, per tutte le classi, avvenga secondo la seguente organizzazione:

- alle ore **7.55** il collaboratore scolastico in servizio aprirà il cancello tramite il quale si accede al cortile interno dell'edificio scolastico, facendo entrare gli alunni in attesa;
- alle ore **8.15** il collaboratore scolastico avrà cura di richiudere il cancello.
- Faranno eccezione soltanto gli studenti i cui genitori abbiano chiesto ed ottenuto l'entrata posticipata per documentati motivi.

Si raccomanda ai genitori la massima puntualità per garantire il regolare avvio delle attività didattiche.

USCITA

I docenti dell'ultima ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici, accompagneranno gli alunni al cancello dove verranno affidati ai genitori o ai loro delegati.

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli potranno compilare apposita delega scritta, solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto e allegato alla presente comunicazione che verrà consegnato al docente coordinatore che avrà cura di registrarlo e metterlo agli atti.

In caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno, i collaboratori scolastici avviseranno i genitori o la persona delegata al ritiro; l'alunno resterà a scuola sotto la sorveglianza del personale in servizio.

Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 15 minuti dall'orario di uscita, il personale in servizio si rivolgerà agli Organi Competenti.

Gli insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 15 minuti dal termine delle lezioni, convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

Si ricorda altresì che **non** sono previsti colloqui durante l'orario scolastico, nel tempo di entrata ed uscita, quando l'insegnante ha la responsabilità della vigilanza sugli alunni.

I responsabili di plesso vigileranno affinché vi sia un ordinato deflusso degli alunni e d'esperanno nel plesso l'ordine di uscita delle classi.

Disposizioni specifiche per il plesso Luciani

L'uscita avverrà secondo il seguente ordine a partire dalle ore 13,55:

1 -SCUOLA PRIMARIA

1. Classi **Prime**
2. Classi **Seconde**
3. Classi **Terze**
4. Classi **Quarte**
5. Classi **Quinte**

2-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A seguire, dopo essersi accertati del completo deflusso degli alunni della scuola primaria, al suono della prima campanella, usciranno **SOLO** le classi site al piano terra secondo il seguente ordine:

PIANO TERRA

1. Classe **2 A**
2. Classe **2 E**
3. Classe **1 A**
4. Classe **1 C**
5. Classe **1 B**

Al suono della seconda campanella, alle ore **14.00**, usciranno le classi site al primo piano in modo ordinato e in fila per due. Gli alunni scenderanno le scale mantenendo il **lato destro**.
I docenti di sostegno affiancheranno i docenti curricolari.

➤ **NESSUNA CLASSE DOVRÀ SOSTARE NEI CORRIDOI PRIMA DEL SUONO DELLA CAMPANELLA.**

PIANO PRIMO SCALA 1

1. Classe **3 F**
2. Classe **3 B**
3. Classe **3 D**

PIANO PRIMO SCALA 2

1. Classe **3 A**
2. Classe **3 E**
3. Classe **2 F**
4. Classe **2 D**

➤ **TUTTI USCIRANNO DALLA PORTA ANTIPANICO SITA AL PIANO TERRA DI FRONTE ALL'AULA DELLA CLASSE V A .**

Si ricorda infine che, per motivi di sicurezza, è fatto divieto assoluto a tutti i genitori di oltrepassare il cancello in quanto si creerebbero pericolosi impedimenti al flusso degli alunni verso l'esterno.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Si allega modulo di delega al ritiro da scuola di minori.

